



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 162 del 21-07-18

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI CARATTERE STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. NICOLETTA SILENZI. COMUNE DI AMANOLA / SIG.RI A.A. E A.E. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

PREMESSO:

- che con Ordinanza del Sindaco n. 32 del 25.05.2015 (R.G. n. 32), recante "*Tutela delle strade pubbliche - Regimazione delle acque di sgrondo*", si ordinava "*a tutti i proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di immobili (...) confinanti alle strade e proprietà pubbliche, di provvedere*" ad una corretta lavorazione dei terreni;

- che nella richiamata ordinanza venivano dettagliatamente specificate le modalità attraverso le quali tali terreni avrebbero dovuto essere lavorati e, in particolare:

- al punto 1, veniva stabilito che *“i proprietari o conduttori del fondo e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché delle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi”*;
- al punto 2, si stabiliva quanto segue: *“è vietato eseguire lavori di aratura, qualsiasi movimento di terreno, lo sradicamento o dei ceppi degli alberi che sostengono le scarpate, nei seguenti limiti: nel caso di strade pubbliche pianeggianti con i terreni laterali, per una distanza di mezzo metro dal confine di proprietà della strada, e comunque per una distanza di almeno un metro dal ciglio esterno della banchina laterale”*;

- che a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di maggio e giugno 2017 hanno interessato il territorio del Comune di Amandola, i funzionari dell'Area dei Servizi Tecnico - Manutentivi provvedevano ad effettuare alcuni sopralluoghi nelle località maggiormente colpite;

- che a seguito di tali sopralluoghi emergeva che, in località Pian Di Contro, la pessima regimazione delle acque meteoriche nel terreno identificato catastalmente al Foglio 57, P.lla 97, di proprietà dei sig.ri A.A., A.M. e A.E., aveva causato diversi danni a beni pubblici e privati;

- che con nota del 17.06.2017, assunta al Prot. dell'Ente al n. 8795 del 26.06.2017, ad oggetto *“Ordinanza n. 32 del 25/05/2015 - Diffida ad una migliore regimazione delle acque meteoriche nel terreno catastalmente distinto al Fg. 57 P.lla 97”* si provvedeva a diffidare i sig.ri A.A., A.M. e A.E. *“al ripristino immediato delle condizioni di sicurezza, attraverso una migliore realizzazione dei canali di scolo e dei sistemi di aratura, con conseguente migliore regimazione delle acque meteoriche del pendio, al fine di evitare il continuo trasbordo di melma nelle proprietà pubbliche e private, come più volte accaduto nel recente passato”*;

- che nelle giornate del 7 e 8 giugno u.s. il territorio del Comune di Amandola veniva nuovamente interessato da eventi meteorologici avversi, caratterizzati da precipitazioni piovose di elevata intensità, associate a locali grandinate;

- che a seguito di sopralluoghi effettuati dal personale dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi e dagli Agenti di Polizia Locale immediatamente dopo i richiamati eventi atmosferici, si accertava che in località Pian di Contro, in corrispondenza del terreno di proprietà dei sig.ri A.A. e A.E. come sopra catastalmente individuato, le acque meteoriche, non risultando correttamente e sufficientemente regimate, avevano determinato *“l'ostruzione delle zanelle”* e *“l'invasione di fango della sede stradale in Via Leonardo da Vinci”*;

- che a seguito di tale perlustrazione il Servizio di Polizia Municipale di codesto Ente, nella persona dell'Agente Pasqualini Maria Monia, provvedeva, con *“Verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada”* n. 10 del 13.06.2018, ad irrogare ai sig.ri A.A. e A.E. la sanzione amministrativa di Euro 181,00 per la seguente violazione alle norme del Codice della Strada:

“Per aver violato l'art. 32 del vigente Codice della Strada in relazione all'ordinanza sindacale n. 32 del 25/05/2015 omettendo, di seguito ai lavori di aratura, la realizzazione degli opportuni solchi per la regimazione delle acque di scolo nei terreni individuati catastalmente al foglio 57 particella 97, così procurando danni alla sede stradale (strada comunale Piandicontra)”;

- che parallelamente, con nota del 13.06.2018, assunta al Prot. dell'Ente al n. 7119, si provvedeva:

- ad invitare i proprietari del richiamato terreno *“all’esecuzione delle necessarie opere di sistemazione agraria per la corretta regimazione delle acque di sgrondo a tutela della strada pubblica oltre che del terreno stesso”*;
- a diffidare i proprietari *“alla immediata esecuzione delle opere necessarie al fine di rispettare quanto previsto nell’Ordinanza 32/2015”*;
- a comunicare che *“dal sopralluogo del Comando di Polizia Locale (...), si è evidenziata la demolizione del ciglio interno del marciapiede sito ai piedi del terreno in oggetto e nei pressi del confine con la P.lla 312”* e che *“tale intervento, eseguito senza autorizzazione alcuna, sarà immediatamente ripristinato da questo Ente tramite ditta specializzata addebitando”* ai proprietari del terreno *“ogni onere sostenuto per il ripristino dello stato dei luoghi”*;

PRESO ATTO che con nota del 14.06.2018, assunta al Prot. dell’Ente al n. 7232 del 15.06.2018, la sig.ra A.A. riscontrava alla richiamata diffida, evidenziando sostanzialmente quanto segue:

- in merito alla canalizzazione delle acque meteoriche, che il terreno della stessa rappresenta *“solo la parte più a valle di un più vasto terreno di proprietà di altri soggetti”* e che pertanto lo stesso *“si trova a ricevere le acque meteoriche provenienti dall’intera collina posta a monte, le quali vanno poi a riversarsi lungo la via pubblica, il tutto in maniera naturale come previsto dall’art. 913 Cod. Civ.”*;
- in merito alla *“rottura del marciapiede posto al di sotto del terreno”*, che la stessa *“va attribuita ad alcuni soggetti che in data 9.6.18 hanno arbitrariamente eseguito delle opere agrarie sul terreno”* della sig.ra A.A.. *“con conseguenti danni al marciapiede”*;

RITENUTO necessario approfondire la questione al fine di individuare con esattezza i responsabili dei descritti danneggiamenti, così da recuperare gli oneri sostenuti per il ripristino dello stato dei luoghi e prevenire il reiterarsi di tali condotte;

RILEVATO che il Comune di Amandola, anche alla luce della importante mole di lavoro riconducibile alla fase post sisma, non dispone all’interno della propria pianta organica di personale da destinare alla suddetta attività, richiedendo la stessa un grande dispiego di tempo e di energie;

RAVVISATA pertanto la necessità di rivolgersi ad un professionista esperto in materia, che possa compiere le dovute indagini e definire il procedimento stragiudiziale attualmente in essere;

DATO ATTO che, interpellata per le vie brevi, l’Avv. Nicoletta Silenzi del Foro di Ascoli Piceno con studio in Amandola, Via Coriconi n. 2 , C.F. SLNNLT66S55A252P, ha dichiarato la propria disponibilità ad assistere questo Comune nella citata controversia stragiudiziale, a fronte di un onorario complessivo pari ad euro 699,20, oltre IVA e CPA - come da preventivo trasmesso ed acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 8271 del 06.07.2018 -;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 122 del 20.07.2018, recante *“Affidamento incarico per attività di carattere stragiudiziale all’Avv. Nicoletta Silenzi. Comune di Amandola / sig.ri A.A. e A.E.”* , con la quale si è stabilito, tra l’altro:

- *di conferire all’Avv. Nicoletta Silenzi del foro di Ascoli Piceno, con studio in Amandola, Via Coriconi n. 2, C.F. SLNNLT66S55A252P (...) l’incarico per l’attività di carattere stragiudiziale”* in argomento;

- *di dare mandato al responsabile dell'area amministrativa per l'assunzione dei provvedimenti di competenza conseguenti al presente atto, compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa;*

VISTO E RICHIAMATO l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, evidenzia che anche gli affidamenti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del medesimo D.Lgs. devono comunque rispettare i principi informatori del codice stesso, quali economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

RITENUTO di poter procedere al presente affidamento anche in considerazione della non eccessiva rilevanza della spesa, della urgenza di provvedere e tenendo in ogni caso conto del fatto che l'art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di procedere per importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

RITENUTO di dover impegnare a favore dell'Avv. Nicoletta Silenzi del foro di Ascoli Piceno, con studio in Amandola, Via Coriconi n. 2, C.F. SLNNLT66S55A252P, la somma di Euro 887,15 al cap. 138, Codice 01.02-1.03.02.99.002, del corrente bilancio di esercizio;

ACQUISITO il seguente codice CIG: Z93247082E;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 11/04/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio 2018/2020;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 6 del 22.06.2018 di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI CONFERIRE** all'Avv. Nicoletta Silenzi del foro di Ascoli Piceno, con studio in Amandola, Via Coriconi n. 2, C.F. SLNNLT66S55A252P, per i motivi sopra esposti che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico stragiudiziale descritto in narrativa;
3. **DI IMPEGNARE** a favore dell'Avvocato Nicoletta Silenzi la somma di € 887,15 al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002 (n. imp. 739/18);
4. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Dott.ssa Laura Lupi;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
6. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del
Servizio
Dott.ssa Laura Lupi

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1°, del D.Lgs n° 267/00